

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1688)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARI, GADALETA, DEL PACE, CHIAROMONTE, CIPOLLA, ARTIOLI, ZAVATTINI, TEDESCO TATÒ** Giglia, **POERIO, PINNA, ZICCARDI, VIGNOLO, CANETTI, MARANGONI, CORBA, BRUNI, MAFFIOLETTI, FERRUCCI**
e **FERMARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1974

Integrazioni e modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il fondo di solidarietà nazionale contro i danni delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche

ONOREVOLI SENATORI. — Ad oltre quattro anni di distanza dall'entrata in vigore della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del « Fondo di solidarietà nazionale » per interventi a favore di aziende agricole danneggiate da calamità naturali e da eccezionali avversità atmosferiche, s'impone una verifica per apportare alla legge stessa urgenti adeguamenti e miglioramenti.

Molte delle speranze e delle attese che — dopo vivaci movimenti contadini di protesta e di lotta — si erano manifestate al momento dell'approvazione della legge numero 364 sono andate deluse e il consuntivo di quattro anni ha fatto toccare con mano a tutti che — non solo in relazione al mancato accoglimento del principio dell'indennizzo parziale del danno ai raccolti, ma per la stessa inefficienza delle soluzioni e degli interventi ipotizzati dalla legge — la situazione di carenza dell'intervento pubblico in caso di calamità ed avversità in agricoltura non è sostanzialmente cambiata.

Infatti:

1) l'attuale meccanismo per l'accertamento dei danni e per la delimitazione delle zone colpite esclude da ogni legittimo ed effettivo intervento i coltivatori interessati, tramite loro rappresentanze, e le Regioni;

2) in conseguenza di ciò, molto spesso gli accertamenti dei danni sono risultati non corrispondenti alla realtà, zone effettivamente danneggiate non sono state incluse nei decreti ministeriali di delimitazione;

3) nell'erogazione ai coltivatori danneggiati dei contributi in conto capitale e dei mutui a tasso agevolato si sono verificati gravissimi ritardi (anche due anni dopo l'evento calamitoso) a causa del farraginoso meccanismo previsto della legge n. 364 e del fatto che i decreti di delimitazione delle zone colpite devono essere emanati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e controfirmati da quello del tesoro;

4) la dotazione finanziaria del « Fondo » di lire 50 miliardi ricostituibili annualmente è risultata assolutamente inadeguata specie alla luce della gravità dei danni provocati da calamità naturali e da avversità atmosferiche particolarmente eccezionali, abbattutisi su molte regioni del Paese nel corso dell'anno 1972, sulla Calabria e sulla Sicilia all'inizio del 1973, in Puglia e in altre zone nei primi mesi del 1974, situazioni queste ultime che richiedono l'adozione di provvedimenti urgenti e straordinari;

5) gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge n. 364 del 1970 per la ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore, quando si riferiscono a colture di pregio restano ancorati alla troppo elevata percentuale del 60 per cento di distruzione della produzione lorda globale, mentre quando si riferiscono a tutte le produzioni restano ancorati alla percentuale del 40 per cento, che diventa troppo alta se nel computo delle produzioni — come avviene — si comprende quella zootecnica. A proposito dei suddetti interventi sui capitali di conduzione va inoltre sottolineata la inadeguatezza dell'attuale *plafond* massimo di contributo in conto capitale di 500 mila lire, resa ancor più evidente dall'avvenuta rivalutazione in sede ministeriale dei parametri sull'entità dei capitali di conduzione, come da circolare n. 11 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 15 ottobre 1970;

6) l'organizzazione dei consorzi volontari previsti dall'articolo 4 della suddetta legge non si è adeguatamente sviluppata e — per gli ostacoli seri che stanno alla base del suo limitato sviluppo — nulla fa prevedere che possa estendersi al di là di frange assai ristrette dell'intero arco delle « produzioni di pregio intensive » per le quali la legge ipotizza la soluzione volontaria. In proposito — a riprova delle giustificate diffidenze dei viticoltori, degli agrumicoltori, degli ortofrutticoltori, degli olivicoltori verso la prevista soluzione assicurativa — va ricordato che persino gli adempimenti previsti all'articolo 21 (consorzio tra società assicuratrici, modalità di funzionamento tra società assicuratrici, tariffe annuali dei premi), risultano

ancora disattesi, nè esiste la certezza per i coltivatori che la loro attuazione possa garantire i miglioramenti da essi auspicati in termini di riduzione delle franchigie e dei premi assicurativi vigenti all'atto dell'entrata in vigore della legge o di reale tutela delle produzioni per l'intero ciclo vegetativo.

Onorevoli senatori, quelli indicati nei punti che precedono rappresentano limiti, lacune e strozzature molto gravi delle parti sostanziali della legge n. 364 del 25 maggio 1970.

Con il presente disegno di legge sottoponiamo al vostro esame modifiche ed integrazioni alla suddetta legge, al fine di colmare le lacune e di superare i limiti manifestatisi nel corso della sua applicazione con una nuova normativa legislativa che esalti concretamente l'insostituibile funzione delle Regioni, più snella per quanto attiene alle procedure, di rapida applicazione, più aderente alle esigenze dei coltivatori colpiti e delle zone agrarie danneggiate ove si pongono spesso con drammaticità ed urgenza problemi di ripristino delle colture.

Una nuova normativa, insomma, per istituire un vero « Fondo di solidarietà nazionale », mediante l'accoglimento di precise istanze avanzate nel corso dell'azione rivendicativa che negli ultimi due anni è stata condotta a livello delle forze sindacali, professionali e politiche e si è sovente espressa in ordini del giorno unitari votati in consigli regionali, provinciali e comunali, oltre che in assemblee e manifestazioni contadine delle zone colpite.

Onorevoli senatori, data l'urgenza di addivenire alle modifiche e integrazioni alla legislazione vigente, contenuti nell'articolato che segue, auspichiamo che il presente disegno di legge incontri la comprensione del Governo e del Parlamento al fine di non deludere ulteriormente le speranze e le attese dei coltivatori che, anche nei decorsi anni 1971, 1972 e 1973 hanno visto aggiungersi alle gravi difficoltà dei settori in crisi e del basso reddito di lavoro, quelle derivanti dai raccolti distrutti dalle calamità naturali e dalle avversità atmosferiche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito dal seguente:

« Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato "Fondo di solidarietà nazionale" intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verrà fatta affluire la somma di lire 100 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro nell'anno 1974.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche:

a) il pronto intervento per sovvenire alle più immediate esigenze delle aziende agricole e per l'immediato ripristino delle strutture fondiari, aziendali ed interaziendali, nonché delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana;

b) la reintegrazione dei capitali di conduzione, nonché la ricostruzione o riparazione delle strutture fondiari, aziendali ed interaziendali e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana.

Il Ministro del tesoro, in relazione ai prelievi disposti ai sensi del successivo articolo 4 provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonché allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A decorrere dall'anno 1975 le somme prelevate dal « Fondo » fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate nello stesso fondo a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro fino a raggiungere la dotazione di lire 100 miliardi ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 1-bis. — Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Comi-

tato nazionale di gestione del Fondo di solidarietà nazionale presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e composto: dai rappresentanti delle Regioni a statuto ordinario, di quelle a statuto speciale e dai rappresentanti delle province di Trento e Bolzano. Il Comitato si rinnova ogni tre anni ».

« Art. 1-ter. — Al Comitato nazionale di gestione del Fondo sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) gestire il fondo;
- b) esprimere, ai fini dell'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge, parere vincolante al Ministro dell'agricoltura e delle foreste;
- c) provvedere alle erogazioni e ai rinfanziamenti del Fondo stesso;
- d) redigere un rendiconto annuale con relativo parere da trasmettere al Parlamento e ai Consigli regionali, e con facoltà di proporre modifiche degli stanziamenti ».

Art. 3.

I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono sostituiti dai seguenti:

« Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse secondo le modalità stabilite dalla presente legge, in caso di calamità naturali o di avversità atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, su parere del Comitato, ai sensi del precedente articolo 1-ter verranno indicati gli specifici interventi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge. Inoltre verrà stabilita l'entità della spesa da prelevarsi dal Fondo e da destinare ai contributi in conto capitale e ai consorzi per le agevolazioni creditizie ».

Art. 4.

Dopo l'articolo 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-bis. — La Regione provvede alla delimitazione delle zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 3 e 8 e dispone l'anticipazione delle somme occorrenti che saranno successivamente rimborsate dal Fondo.

La valutazione dei danni sofferti dai coltivatori è effettuata da una commissione comunale composta di cinque membri di cui tre eletti dalla maggioranza e due dalla minoranza del consiglio comunale.

In caso di rinuncia o di decadenza di un membro della commissione, esso viene sostituito con il medesimo metodo di votazione.

Il verbale di accertamento e la valutazione dei danni vengono redatti per ogni azienda dal comune, controfirmati dai membri della commissione ed esposti insieme con gli elenchi nominativi dei danneggiati per un periodo di quindici giorni all'albo pretorio del comune. Avverso l'accertamento, ogni interessato ha facoltà di ricorrere alla suddetta commissione comunale entro quindici giorni.

Dopo tale periodo il verbale viene trasmesso alla Regione ».

Art. 5.

L'articolo 3 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito dal seguente:

« Le Regioni possono adottare le seguenti misure di pronto intervento:

a) l'erogazione di un contributo di lire 100 mila a parziale copertura del danno esclusivamente a favore di aziende diretto-coltivatrici che abbiano subito una distruzione non inferiore al 30 per cento della produzione lorda globale, esclusa quella zootecnica;

b) la concessione di un anticipo pari ad almeno il 50 per cento delle spettanze delle aziende agrarie danneggiate, salvo successivo conguaglio;

c) concorso fino all'importo massimo del 90 per cento, nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con partico-

lare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, lavorazione e trasformazione;

d) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

e) sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore di conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni previste dalle medesime disposizioni di legge ».

Art. 6.

Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 25 maggio 1970, n. 364, le parole: « determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste » sono sostituite dalla seguenti: « determinati annualmente da ogni Regione ».

Art. 7.

L'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito dal seguente:

« In deroga all'articolo 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454, la concessione dei prestiti di cui agli articoli 5 e 6, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2-bis, primo comma, della presente legge, nonché la liquidazione del concorso statale negli interessi sui prestiti medesimi viene effettuata da parte delle Regioni quando si tratti di opere e di acquisti comportanti una spesa preventivata fino a lire 10 milioni.

Le domande per la concessione dei prestiti e dei contributi vanno presentate direttamente alle Regioni entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di delimitazione delle aree ».

Art. 8.

Al sesto comma dell'articolo 10 della legge 25 maggio 1970, n. 364, viene soppressa la parola « eccezionali ».

Art. 9.

All'articolo 11 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono aggiunti i seguenti commi:

« Tali aziende sono inoltre esonerate, per l'anno in cui si verifica l'evento calamitoso, dal pagamento dei contributi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 22 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, e dei contributi medio, base e integrativo di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

I contributi di cui al comma precedente sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e versati alle casse mutue interessate e alla gestione pensione dei coltivatori diretti mediante decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro ».

Art. 10.

I benefici di cui agli articoli 5, 7 e 11 della legge 25 maggio 1970, n. 364, nel testo modificato dalla presente legge, sono cumulabili.

Art. 11.

Al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, dopo le parole: « produzione di pregio » sono aggiunte le parole: « e le altre colture agrarie, comprese quelle zootecniche ».

Il secondo comma dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui al presente articolo ed al successivo articolo 2 saranno concessi nelle zone che verranno delimitate con decreto delle Regioni ».

Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, viene soppressa la parola « eccezionali ».

Il quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito

nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« A favore dei conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative di conduzione terreni, le cui aziende abbiano riportato danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda globale esclusa quella zootecnica, possono essere concessi, per gli stessi scopi, in alternativa con i prestiti di cui ai precedenti commi, contributi in conto capitale, nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile e per un importo non superiore a lire un milione, graduato in rapporto all'entità del danno subito. Per le aziende agricole i cui ordinamenti oltre a quelli considerati nel precedente articolo comprendono altre produzioni, il contributo può essere concesso quando i danni riportati nella produzione lorda globale, compresa quella zootecnica, non siano inferiori al 20 per cento. Inoltre, a favore delle suddette aziende, quando non risultino titolari di un contratto di assicurazione sui prodotti danneggiati, è altresì concesso un contributo di lire 90 mila, da erogarsi con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1232, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1969, n. 6 ».

Il sesto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Qualora le esigenze di ricostituzione dei capitali di conduzione, accertate dalle Regioni, siano superiori al predetto limite di lire un milione, i prestiti agevolati potranno essere concessi per la differenza ».

Art. 13.

All'articolo 3 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, è aggiunto il seguente comma:

« Quando la riduzione dei conferimenti di prodotto superi il 25 per cento, alle stesse

cooperative è concesso, a parziale compenso delle accresciute spese di gestione, un contributo per ogni quintale di prodotto non conferito pari al cento per cento dell'ammontare delle normali spese di gestione, che verrà determinato, annualmente da ogni Regione, sentite le organizzazioni professionali di categoria.

Art. 14.

All'articolo 6 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, viene soppressa la parola: « eccezionali ».

Art. 15.

Al secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le parole: « in caso di perdita di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo » sono sostituite dalle seguenti: « in caso di perdita di almeno il 20 per cento del prodotto ordinario del fondo ».

Art. 16.

Le Regioni possono promuovere la costituzione di consorzi di produttori agricoli per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, frutticole e olivicole, contro la grandine, le gelate e le brinate.

Le Regioni con propria legge, determineranno gli scopi, le modalità di costituzione e le caratteristiche degli statuti dei consorzi di cui al primo comma.

L'approvazione dello statuto è demandata alla Regione in cui opera il consorzio, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche. Se il consorzio ha carattere interregionale l'approvazione del suo statuto è demandata alle Regioni interessate.

Art. 17.

Sono abrogati gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 26 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la presente legge.

Art. 18.

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1974 si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.